



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**  
tel. 01139891 – Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)  
**SETTORE POLITICHE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO**  
**UFFICIO CULTURA**

---

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE  
DI LOCALI AD USO PARZIALMENTE ESCLUSIVO**

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in Beinasco,  
nei locali siti in \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sono state approvate le linee di indirizzo per l'assegnazione degli spazi comunali ad uso esclusivo e parzialmente esclusivo;
- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'*Avviso pubblico per la concessione di locali comunali ad uso esclusivo e parzialmente esclusivo*;
- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice ed è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei predetti locali.

VISTO

- il vigente *Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, locali ed altri benefici di natura economica approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/6/2023.*

TRA

il **Comune di Beinasco** (d'ora in poi denominato "Comune"), c.f. **02242100012**, rappresentato da Marco FERRARA, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Pubblica che rappresenta,

E

l'Associazione \_\_\_\_\_ (d'ora in poi denominato/a "Concessionario"), c.f. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di **Presidente**, il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta.



*[oppure, nel caso di raggruppamento spontaneo di enti]*

il raggruppamento dei seguenti enti (d'ora in poi denominati "Concessionari"):

1. (denominazione) \_\_\_\_\_ , c.f. \_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_ , Via \_\_\_\_\_ , rappresentato/a da \_\_\_\_\_ , nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , nella sua qualità di Legale Rappresentante, il/la quale agisce **in nome e per conto dell'ente che rappresenta e in nome e per conto del raggruppamento in qualità di Referente Unico.**
2. (denominazione) \_\_\_\_\_ , c.f. \_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_ , Via \_\_\_\_\_ , rappresentato/a da \_\_\_\_\_ , nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , nella sua qualità di Legale Rappresentante, il/la quale agisce **in nome e per conto dell'ente che rappresenta.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il Comune concede al Concessionario l'uso parzialmente esclusivo del locale denominato "STANZA 8", sito in via Mirafiori 25/1, identificato dalla planimetria in *Allegato*, luogo per cui la Giunta comunale ha specificatamente definito la seguente destinazione d'uso: attività di segreteria, incontri, riunioni e spazi associativi.
2. Per **utilizzo parzialmente esclusivo** si intende l'utilizzo del locale in convenzione con un soggetto che prevede già a priori la possibilità dell'Amministrazione di utilizzare lo spazio per propri progetti o per progetti di altre associazioni.
3. Il Concessionario dichiara di accettare integralmente, e senza alcuna eccezione, tutte le disposizioni e prescrizioni contenute negli atti e nei documenti menzionati in premessa, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di aver preso visione preventiva del locale assegnato e di rinunciare espressamente alle facoltà previste dal codice civile riguardante i vizi della cosa.
4. Il Concessionario dichiara altresì di impegnarsi a eseguire tutto quanto offerto in sede di presentazione della domanda di assegnazione, come meglio specificato negli articoli seguenti.



### **Art. 2 – Durata della convenzione**

1. La durata della presente convenzione ha validità di n. 3 (tre) anni (prorogabili di ulteriori n. 3 (tre) anni verificata la gestione positiva) con decorrenza dal \_\_\_\_\_ come risulta dal verbale di consegna allegato agli atti.
2. Il Concessionario, alla scadenza del contratto, potrà continuare a occupare il locale assegnato, se richiesto dal Comune, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di assegnazione e comunque per un periodo non eccedente n. 6 (sei) mesi (proroga tecnica).

### **Art. 3 – Canone annuo**

1. I concessionari si obbligano a corrispondere al Comune il canone annuo per stabilito in fase di assegnazione del locale, come da verbale della Commissione esaminatrice approvato con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_, di importo pari a Euro \_\_\_\_\_.
2. Tale quota dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno. Per il primo anno di concessione, dovrà essere versata entro trenta giorni dalla stipula della convenzione.
3. In caso di accertato mancato pagamento del canone, previo invio di almeno due solleciti nell'arco dei sessanta giorni successivi alla scadenza sopra indicata, verrà attivata la procedura di recupero coattivo.
4. In caso di accertato mancato rispetto degli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione si procederà a rideterminare il punteggio assegnato in sede di valutazione della domanda di ammissione al beneficio e si procederà a ricavare il relativo importo del canone annuo.
5. Nel caso di proroga tecnica di cui al precedente art. 2, l'importo del canone verrà calcolato in proporzione ai giorni di effettiva durata della stessa.

### **Art. 4 – Impegni assunti dal Concessionario**

1. In sede di presentazione della domanda di assegnazione il Concessionario si è impegnato a (*barrare una o più caselle*):
  - assumere la manutenzione ordinaria del locale** assegnato e dei relativi costi da realizzarsi secondo il cronoprogramma di massima definito in collaborazione con gli uffici comunali competenti.



- realizzare un programma di **attività a favore del Comune e della collettività realizzate a titolo gratuito**, senza spese a carico del Comune, esclusivamente con risorse proprie o di cui il concessionario dispone, fatta salva l'eventuale messa a disposizione gratuita di strutture e attrezzature di proprietà comunale.

La realizzazione di tali prestazioni non comporterà l'attribuzione al Concessionario di alcun riconoscimento economico, né sotto forma di rimborso diretto né di scomputo sulla quota dovuta a titolo di compartecipazione alle spese, ad eccezione della messa a disposizione gratuita di strutture e attrezzature di proprietà comunale.

Entro il mese 30 giugno di ogni anno il Concessionario [*nel caso di raggruppamento spontaneo: ciascuno dei Concessionari costituenti il raggruppamento*] dovrà presentare al Comune una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che illustri la puntuale realizzazione delle sopra indicate prestazioni. Qualora si verificasse la mancata attuazione, parziale o totale, delle prestazioni pattuite, il Comune darà formale contestazione al Concessionario, fissando un tempo congruo per sanare l'inadempienza. Nel caso in cui tale inadempienza non venisse sanata si procederà a rideterminare l'importo del canone annuo come disposto dall'art. 4 della presente convenzione.

2. [*In presenza di assegnazioni congiunte il Referente Unico assume il ruolo di responsabile per tutto quanto attiene ai rapporti tra il Comune e gli assegnatari. Questi ultimi stabiliranno autonomamente l'ente che avrà funzioni di referente con il Comune, fatti salvi gli oneri e le responsabilità a carico di ciascun assegnatario. Sarà compito dell'assegnatario referente provvedere ai vari pagamenti connessi all'utilizzo del locale e alle eventuali manutenzioni ordinarie; sarà cura degli assegnatari stessi stabilire la ripartizione degli importi sulla base di criteri da essi stessi individuati. In caso di disaccordo tra gli assegnatari, interverrà il Comune che fornirà i propri indirizzi, cui tutti gli assegnatari dovranno attenersi.*]

#### **Art 5- Modalità di utilizzo**

1. Il Concessionario dispone dell'utilizzo della sala per le proprie attività ad eccezione degli utilizzi riservati all'Amministrazione, stimati in 30 giornate e/o 240 ore nell'arco dell'annualità.
2. Il Comune si impegna a comunicare al Concessionario l'utilizzo dello spazio da parte dell'Amministrazione, per propri progetti o per progetti di altre



associazioni/enti autorizzati, previa comunicazione a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni.

### **Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a:

- a) **documentare**, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Amministrazione Comunale **la sussistenza, in capo al Concessionario, dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione** di cui alla presente convenzione, trasmettendo:
  1. una relazione delle attività realizzate indicante anche quei dati che consentano di verificare se continuano a sussistere i requisiti in base ai quali è stata disposta l'assegnazione del locale (quali il numero degli iscritti, l'effettiva frequenza di utilizzo del locale, l'attività che vi è stata svolta); [*in caso di assegnazione congiunta ogni associazione parte del raggruppamento dovrà presentare la suddetta relazione*];
  2. una relazione che dimostri la realizzazione della attività realizzate in forma gratuita a favore del Comune e della cittadinanza come meglio specificato dal precedente art.4, ove ricorra il caso; [*in caso di assegnazione congiunta ogni associazione parte del raggruppamento dovrà presentare la suddetta relazione*];
  3. una relazione che dimostri gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati secondo quanto previsto dal cronoprogramma condiviso con gli uffici comunali competenti con la trasmissione dell'apposita documentazione rilasciata da eventuali ditte abilitate che garantiscono certificazioni a norma di legge di cui al precedente art. 4, ove ricorra il caso.
- b) trasmettere al Comune di Beinasco, copia delle **quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alla Polizza assicurativa** di cui all'art. 6, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice. [*in caso di assegnazione congiunta ogni associazione parte del raggruppamento dovrà presentare la propria polizza assicurativa*];



2. I concessionari sono tenuti inoltre a provvedere alle seguenti disposizione riguardanti la **gestione e utilizzo del locale comunale**:
- a) provvedere alla **pulizia ordinaria** che è a completo ed esclusivo carico del Concessionario. Nel caso in cui si verificassero situazione atte a compromettere le condizioni igieniche dello spazio civico il Comune potrà procedere alla revoca della convenzione;
  - b) **custodire i locali** medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura durante le fasce orarie di proprio utilizzo; gli assegnatari sono responsabili verso il Comune di ogni danno alla struttura affidata in uso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi. L'assegnatario dovrà provvedere alla chiusura di tutti i serramenti al termine del suo utilizzo, così come alla chiusura di eventuali accessi comuni con altri assegnatari, negli orari concordati;
  - c) qualora, a seguito di periodiche verifiche realizzate da parte dell'Amministrazione, dovessero risultare mancati e/o danneggiati materiali, attrezzature, strumentazione di proprietà comunali assegnate in uso e custodia con l'assegnazione dell'immobile e non dovesse essere rinvenibile inequivocabilmente un responsabile, l'Amministrazione comunale provvederà ad applicare una penale, come indicato al successivo art. 8);
  - d) **utilizzare l'immobile** assegnato, in ogni sua parte, in modo **conforme all'uso** convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire della sede, anche parzialmente, per usi differenti da quello pattuito e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione d'uso identificata;
  - e) fornire al Comune i **nominativi di uno o più referenti**, corredati di indirizzo e numeri telefonici da poter contattare in caso di necessità e comunicare qualsiasi variazioni in merito ai contatti trasmessi;
  - f) comunicare puntualmente all'Amministrazione Comunale le **informazioni necessarie al fine dell'ottimale gestione delle manutenzioni** a carico del Comune, in un'ottica di efficienza ed economicità;



- g) rispettare le prescrizioni e le modalità di utilizzo dell'immobile (massimo affollamento, vie d'uscita e d'esodo ecc..) che l'Amministrazione stabilisce ai fini della sicurezza e comunica per iscritto agli assegnatari dei locali aggiornando e modificando i contenuti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e sulla base della normativa.
3. I Concessionari non potranno opporsi ai lavori di modifica, ampliamento e migioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa di eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. L'Amministrazione darà preventiva comunicazione agli assegnatari della data prevista per inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

#### **Art. 6 - Assicurazioni**

1. I Concessionari si impegnano a presentare copia delle polizze assicurative di Responsabilità Civile verso terzi e a presentare copia delle relative quietanze alla stipula della presenta convenzione e nelle successive annualità di assegnazione.
2. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa potrà essere causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Revoca, recesso e restituzione dell'immobile**

1. L'Amministrazione ha facoltà di revocare l'assegnazione per i seguenti motivi:
- a) inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali e del rispetto della presente convenzione;
  - b) mancato pagamento del canone annuale;
  - c) esigenze pubbliche inderogabili.
2. L'assegnazione, inoltre, può essere revocata, con esecutività immediata, in qualsiasi momento durante il termine convenuto per il verificarsi di fatti e/o situazioni tali da rendere inopportuno per la funzione istituzionale del Comune, a giudizio insindacabile del Comune, il proseguimento del rapporto.
3. Qualora l'Amministrazione concedente avesse necessità di rientrare nel possesso dei locali assegnati per il motivo di cui alla lettera "b", i locali dovranno essere rilasciati entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione del



Comune.

4. Le associazioni beneficiarie hanno diritto di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza convenzionale, dandone comunicazione via posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima.
5. In caso di ripetute inosservanze, come pure in caso di variazione di utilizzo del locale, utilizzo improprio, cessione a terzi sarà disposta la revoca dell'assegnazione previa contestazione da parte dell'Amministrazione.
6. Alla scadenza della convenzione e/o recesso anticipato, gli assegnatari dovranno riconsegnare il locale e tutte le copie delle chiavi in possesso. I locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di fatto in cui furono consegnati, così come risultante dall'apposito verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. 8 - Penali**

1. I concessionari, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale danno verificatosi in relazione all'inadempienza commessa, saranno soggetti ad alcune penali.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'ufficio competente inoltrerà all'assegnatario, tramite posta elettronica certificata, notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.
3. In particolare, all'assegnatario inadempiente sarà applicata una penale, definita di seguito nei limiti minimi e massimi applicabili in considerazione della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile), nei seguenti casi:
  - a) inadempienze negli interventi di pulizia e igiene del locale che comportino l'intervento del servizio di pulizie da parte del Comune di Beinasco: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00;
  - b) la scomparsa e/o danneggiato di attrezzature e strumentazione di proprietà comunali assegnate in uso e custodia con l'assegnazione dell'immobile: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

**Qualora non dovesse essere rinvenibile inequivocabilmente un responsabile, l'Amministrazione comunale provvederà a suddividere l'importo della penale per il numero di enti assegnatari.**



4. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica di contestazione, i Concessionari potranno far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della penale e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che verrà quantificato dal Settore Lavori Pubblici.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Concessionario, con la firma del presente contratto, dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo la normativa vigente quale Responsabile esterno al trattamento dei dati.
2. La nomina è formalizzata con decreto del Sindaco, nel quale sono esplicitate tutte le disposizioni per il trattamento dei dati, così come disciplinate dall'art. 28 del succitato GDPR.
3. I concessionari non potranno utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

### **Art. 10 - Norme finali**

1. Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire a mezzo di email e/o pec.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza del Foro di Torino.
3. Per quanto non espressamente previsto della presente convenzione, si richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari in materia, vigenti e di futura emanazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per il Comune di Beinasco:

\_\_\_\_\_

Per il Concessionario/i Concessionari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_